

Decreto Interministeriale 12 settembre 2017

Misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata

Il Decreto Interministeriale firmato lo scorso 12 settembre 2017 riconosce sgravi contributivi alle imprese operanti nel settore privato che prevedano istituti di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori dipendenti.

Il decreto è sostenuto da un fondo pari a 55.200.000,00 euro per l'anno 2017 e 54.600.000,00 per l'anno 2018 ed è stato emanato in via sperimentale per il biennio 2017-2018 in attuazione del decreto legislativo n. 80/2015 (*Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione della L. 183/2014*) c.d. Jobs Act.

Il presupposto della contrattazione collettiva

Uno dei presupposti per l'ammissione allo sgravio contributivo è la contrattazione collettiva, territoriale o aziendale. Per poter accedere al beneficio, infatti, i datori di lavoro dovranno sottoscrivere e depositare in via telematica presso gli uffici territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, contratti collettivi aziendali, anche in recepimento di contratti collettivi territoriali, che prevedano misure di conciliazione **innovative** e **migliorative** rispetto a quanto già previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento o dalle normative vigenti. Lo sgravio contributivo è altresì riconosciuto ai datori di lavoro che abbiano previsto, con le modalità stabilite dal Decreto, l'estensione o l'integrazione di misure già previste in precedenti contratti collettivi aziendali.

Il beneficio potrà essere fruito una sola volta per ciascun datore di lavoro nell'ambito del biennio 2017-2018 per i contratti collettivi aziendali sottoscritti e depositati a decorrere dal 1° gennaio 2017 e non oltre il 31 agosto 2018, nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite nel decreto stesso.

Il contratto collettivo aziendale dovrà inoltre riguardare un numero di lavoratori pari almeno al settanta per cento della media dei dipendenti occupati dal medesimo datore di lavoro nell'anno precedente a quello di domanda di ammissione al beneficio.

Misure di conciliazione dei tempi di vita-lavoro

Il Decreto definisce le misure di conciliazione che, se recepite all'interno dei contratti aziendali, danno diritto di accesso agli sgravi contributivi, prevedendo che debbano essere individuate in un numero minimo di due tra quelle elencate e che almeno una di queste debba ricadere nell'area di intervento della genitorialità o della flessibilità organizzativa.

Le misure previste sono le seguenti:

A) Area di intervento genitorialità

- Estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;
- Estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità;
- Previsione di nidi d'infanzia, asili nido, spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;
- Percorsi formativi (e-learning / coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;
- Buoni per l'acquisto di servizi di baby sitting.

B) Area di intervento flessibilità organizzativa

- Lavoro agile;
- Flessibilità oraria in entrata e uscita;
- Part-time;
- Banca ore;
- Cessione solidale di permessi con integrazione da parte dell'impresa dei permessi ceduti.

C) Welfare aziendale

Convenzioni per l'erogazione di servizi di *time saving*;
Convenzioni con strutture per servizi di cura;
Buoni per l'acquisto di servizi di cura.

Misura e modalità di richiesta del beneficio

La misura dell'ammontare dello sgravio contributivo è quantificato dall'Inps e varia in funzione dell'importo complessivo delle risorse disponibili, del numero dei datori di lavoro e della relativa forza aziendale media.

Il beneficio riconosciuto può comunque essere concesso entro l'importo massimo corrispondente alla misura del **5 per cento** della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dichiarata dal medesimo datore di lavoro nel corso dell'anno civile precedente la domanda di sgravio.

Le domande di ammissione al beneficio dovranno contenere i dati identificativi dell'azienda, la data di sottoscrizione e di deposito del contratto aziendale, la dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del decreto e ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall'Inps.

Le domande di accesso al beneficio dovranno essere inoltrate all'Inps tramite apposita domanda in via telematica entro i seguenti termini, che variano in base alla data di deposito dei contratti collettivi aziendali:

- a) 15 novembre 2017 in caso di deposito entro il 31 ottobre 2017, a valere sulle risorse stanziare per l'anno 2017;
- b) 15 settembre 2018 in caso di deposito entro il 31 agosto 2018, a valere sulle risorse stanziare per l'anno 2018.

Infine, la fruizione dello sgravio è subordinata al rispetto da parte del datore di lavoro delle condizioni previste dall'art. 1, comma 1175 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (possessione del documento unico di regolarità contributiva DURC, rispetto degli obblighi di legge e dei contenuti degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali.)